



L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Regolamento

Art. 1

Oggetto di regolamentazione e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti, le modalità di organizzazione e la natura degli affidamenti familiari.
2. L'affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano alla normativa regionale di settore e ai principi della D.G.R. 79-11035 del 17.11.2003.
3. L'affidamento familiare può essere disposto:
 - dal Servizio Sociale del Consorzio: affidamento consensuale;
 - dal Tribunale per i Minorenni: affidamento giudiziale.

Art. 2

Finalità

1. Scopo generale dell'affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria.
2. L'affidamento familiare nelle sue diverse tipologie persegue la finalità di garantire ai minori in difficoltà relazioni affettive ed educative capaci di compensare adeguatamente le carenze della famiglia di origine.
3. L'intervento di affidamento familiare persegue inoltre l'obiettivo di valorizzare e riconoscere la funzione di servizio svolta dagli affidatari.
4. L'affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d'origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso con l'adozione.

Art. 3

Beneficiari

1. Possono beneficiare del servizio di affidamento familiare i minori da 0 a 18 anni residenti nel territorio del Consorzio, italiani, stranieri e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza di cure familiari per temporanea impossibilità o incapacità dei genitori di farsi carico dei loro bisogni.
2. L'affidamento familiare di ultradiciottenni è consentito esclusivamente per i casi in cui il minore non possa fare ritorno nel proprio nucleo familiare oppure non abbia ancora raggiunto la propria autonomia. Tale intervento non può essere prorogato oltre il ventunesimo anno di età.

Art. 4
Affidatari

1. Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:

- famiglie con o senza figli;
- persone singole;
- parenti.

Art. 5
Durata

1. L'affidamento familiare ha durata temporanea, non può superare i due anni ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore.

2. L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 6
Tipologia dell'affidamento familiare

1. L'affidamento familiare può essere:

- diurno: prevede un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana al minore, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile al suo processo di crescita;
- residenziale: il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria per un periodo di tempo prestabilito. Tale forma di affido prevede rientri in famiglia o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti.

Art. 7
Criteri di scelta degli affidatari

1. La scelta deve essere operata attraverso un percorso che consenta di tracciare un profilo delle famiglie che si candidano all'affidamento.

2. I criteri di selezione mediante i quali viene presa in considerazione la loro disponibilità sono:

- la capacità di tenuta rispetto alle specifiche difficoltà dell'intervento;
- le risorse e le capacità educative rispetto alla costruzione di un'ipotesi relazionale circa la reale disponibilità all'affidamento;
- l'idoneità all'accoglienza, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore;
- il livello di integrazione nell'ambiente sociale;
- il rispetto per le differenze.

Art. 8
Formazione all'affido

1. La preparazione delle famiglie disponibili all'affidamento familiare avviene mediante colloqui con i nuclei familiari e attraverso eventuali corsi di formazione.

Art. 9
Doveri degli affidatari

1. All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Consorzio richiede un impegno scritto, su appositi moduli, da parte della famiglia affidataria.

Nell'impegno sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra affidatari e Consorzio.

2. Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidi, fatta eccezione per situazioni di fratelli/sorelle.

Art. 10
Obblighi della famiglia di origine

1. La famiglia di provenienza deve:

- seguire le indicazioni previste nel progetto di affidamento definito dal servizio sociale anche in base a quanto stabilito dall'autorità giudiziaria;
- rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore;
- autorizzare l'affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione al Servizio Sociale del Consorzio;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio Sociale affidante;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 11
Impegni e obblighi dell'Ente erogatore del Servizio

1. Il C.I.S.A. deve provvedere:

- alla definizione dell'équipe affidi per l'espletamento delle funzioni attribuite;
- alla definizione di un protocollo di intesa con i servizi dell'ASL, o con specialisti psicologi di altra provenienza, per le prestazioni di competenza;
- alla formalizzazione dell'affido e trasmissione del provvedimento all'Autorità Giudiziaria competente per la ratifica;
- alla predisposizione delle dichiarazioni di affidamento familiare;
- alla predisposizione di un documento di sintesi del dispositivo del provvedimento giudiziario che contenga anche le informazioni più importanti circa l'affidamento disposto da consegnare alla famiglia affidataria;
- alla corresponsione delle quote di affidamento familiare stabilite dal presente Regolamento e adottata con determina dirigenziale;

- alla stipula della polizza assicurativa, tramite cui i minori e gli affidatari sono coperti per danni che dovessero sopraggiungere al minore o che lo stesso dovesse provocare nel corso dell'affido;
- alla promozione con le diverse Amministrazioni Comunali affinché i minori in affido possano usufruire di tutte le esenzioni previste dai regolamenti comunali (ticket sanitari, servizi scolastici, etc. ...) in quanto minori in affido.

Art. 12

Modalità organizzative

1. L'attuazione dell'affidamento, per l'alta complessità che lo caratterizza, richiede l'apporto stabile integrato e continuativo di professionalità diverse, sociali e sanitarie.

Il servizio di affidamento familiare è svolto dal Consorzio, che si avvale della collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o di altri esperti.

2. Il servizio di affidamento familiare è svolto a due livelli:

- a. livello centrale: da una équipe di lavoro multiprofessionale dell'Area Specialistica "Risorsa per la Famiglia" e da psicologi individuati dall'ASL, sulla base della convenzione per la gestione dei servizi integrati con l'ASL;
- b. livello territoriale: da assistenti sociali dell'Area Sociale Territoriale e operatori di altre professionalità, anche di altri Enti, coinvolti nella conduzione del caso.

Art. 13

Competenze e modalità operative dell'équipe affidi

1. L'équipe affidi deve garantire :

- attività di sensibilizzazione sui problemi dei minori e sugli scopi dell'affidamento, rivolta alla popolazione, al fine di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- orientamento e conoscenza delle famiglie candidate all'affido, finalizzate alla selezione delle stesse secondo criteri di approfondimento sociale e psicologico;
- costituzione e aggiornamento di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili;
- abbinamento minore/famiglia affidataria congiuntamente con le Assistenti Sociali dell'Area Sociale Territoriale;
- attività di coordinamento e raccordo tra gli operatori territoriali, le famiglie affidatarie e le loro associazioni;
- promozione di riunioni di coordinamento con gli operatori di territorio per una verifica comune sulla tematica generale dell'affidamento familiare;
- forme di sostegno a gruppi di famiglie affidatarie;
- promozione del Servizio famiglie professionali;
- aggiornamento e confronto degli operatori;
- consulenza a richiesta degli operatori dell'Area Sociale Territoriale.

Art. 14

Competenze e modalità di intervento degli operatori dell'Area Sociale Territoriale

1. Gli operatori dell'Area Sociale Territoriale in collaborazione con il Servizio di N.P.I. hanno il compito di:

- provvedere ad individuare le situazioni familiari che presentano rischi psico-sociali per il minore;
- predisporre tutti gli interventi necessari volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia d'origine attraverso sostegni sociali e psicologici;
- preparare il minore all'affido;
- predisporre il progetto d'intervento d'intesa con l'équipe dell'area specialistica;
- monitoraggio e verifica periodica del progetto in collaborazione con l'équipe dell'area specialistica;
- inviare semestralmente una relazione al giudice tutelare o al Tribunale per i minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 4 L. 184/83 e s.m.i.).

Art. 15

Sostegno economico

1. La famiglia affidataria ha diritto a un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dalle sue condizioni economiche.

Per il calcolo del contributo minimo per l'affidamento residenziale, a carico del Consorzio, da assegnare alla famiglia affidataria si assume come riferimento l'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS). Nel caso di affidamento diurno il contributo è corrisposto in misura ridotta ed è stabilito nella misura del 70% di quello residenziale.

2. Per i minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni stabilite dalla legge, ed aventi quindi diritto all'indennità o all'assegno di accompagnamento, il contributo può essere maggiorato del 100% e l'indennità o assegno di accompagnamento vengono attribuiti integralmente agli affidatari.

3. Il contributo minimo può essere aumentato almeno del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

4. Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata dal Servizio Sociale.

5. La famiglia affidataria può percepire rimborsi per spese straordinarie effettuate per il minore che riguardano la salute , l'istruzione e l'inserimento sociale.

6. Per situazioni particolari ed eclatanti che non rientrino in modo completo e automatico nei sopraccitati criteri si procede comunque all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Sociale, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale.

7. Alla famiglia di origine potrà essere richiesto, in relazione alle condizioni economiche della stessa, una quota di compartecipazione.

L'eventuale concorso della famiglia di origine alle spese relative al minore verrà valutato e regolato attraverso gli organi amministrativi del Consorzio.

Art.16

Affidamento familiare di minori in situazione complessa

1. Per i minori disabili è prevista:

- ❖ l'erogazione di una retta maggiorata in considerazioni delle specifiche esigenze del minore;
- ❖ se necessario, l'attuazione di interventi di sostegno educativo e di assistenza domiciliare;
- ❖ in collaborazione con l'A.S.L., l'individuazione di un percorso agevolato per l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle famiglie che accolgono minori portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale.

2. Per i neonati verranno individuati interventi particolari.

3. Per i minori in affidamento familiare a rischio giuridico agli affidatari verrà erogato un contributo economico, indipendentemente dal reddito, pari al rimborso spese corrisposto alla famiglia affidataria nei casi di affido ordinario, fino alla sentenza definitiva di adozione del minore.

6. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 149/2001, verrà corrisposto un contributo economico, indipendentemente dal reddito, pari al rimborso spese corrisposto agli affidatari, ai genitori che adottano minori italiani e stranieri:

- ❖ di età superiore a dodici anni
- ❖ con handicap accertato

fino al raggiungimento della maggiore età dell'affidato.

7. Per i minori che si trovino in affidamento familiare al compimento della maggiore età, di cui all'art.3 comma 2, il progetto deve essere aggiornato e riproposto con l'assenso dell'affidato; trattandosi di affidamento familiare di giovani adulti la quota di sostegno è stabilita per un tempo limitato che permetta il completamento della formazione scolastica, professionale o l'avvio ad una attività lavorativa finalizzata al raggiungimento dell'autonomia.

Art. 17
Norma finale

1. Si rinvia a successivi strumenti attuativi per la regolamentazione operativa e l'organizzazione di dettaglio, nonché la predisposizione della modulistica necessaria.